

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA N.19 - ANNO 2026

Il Capo della Protezione Civile

Visti l'art.4 della Legge 27 gennaio 2006 e l'art.33 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 che attribuiscono al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di eventi potenzialmente pericolosi per la collettività;

considerato che l'immobile di proprietà dell'Ecc.ma Camera, ubicato nel Centro Storico di Serravalle, in via Olivella n. 131 e via Pio II n. 13, identificato catastalmente al Foglio di Mappa 6 Particella n.225, già sede della scuola dell'infanzia di Serravalle, è stato oggetto di gravi atti vandalici che hanno arrecato danni al fabbricato e agli impianti dello stesso, compromettendone le condizioni di sicurezza e determinando una situazione di pericolo per l'incolumità di chiunque vi acceda o vi permanga;

ritenuto necessario, alla luce delle risultanze del sopralluogo tecnico effettuato in data 29 settembre 2026 dai funzionari del Servizio Protezione Civile su richiesta della Centrale Operativa Interforze (COI), interdire l'accesso e l'utilizzo dell'immobile a tutela della pubblica e privata incolumità, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza e alla successiva verifica del ripristino delle condizioni necessarie per la sua fruizione in sicurezza;

ravvisati i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione di misure a tutela della pubblica incolumità;

ORDINA

l'interdizione dell'accesso e dell'utilizzo dell'intero immobile di proprietà dell'Ecc.ma Camera sito in via Olivella n. 131 e via Pio II n. 13, nel Centro Storico di Serravalle, identificato catastalmente al Foglio di Mappa 6 Particella n.225, a causa delle condizioni di pericolo conseguenti agli atti vandalici richiamati in premessa.

L'interdizione sarà revocata con successiva ordinanza, previa trasmissione allo scrivente Servizio di una relazione redatta da un tecnico abilitato che attesti, a seguito del completamento dei necessari interventi di messa in sicurezza, il ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti danneggiati e l'idoneità dell'immobile alla fruizione in sicurezza.

L'accesso all'area interdetta è consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici, da svolgersi in condizioni di sicurezza e con l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi presenti e alle attività da eseguire.

La presente ordinanza è notificata all'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, nella persona dei Sindaci di Governo, in qualità di proprietaria dell'immobile.

Inoltre, l'ordinanza è trasmessa:

- all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), affinché provveda al sezionamento e alla messa in sicurezza degli impianti di propria competenza;
- all'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), affinché provveda alla predisposizione di idonee misure provvisorie di chiusura e protezione degli accessi, atte a impedire l'ingresso di persone non autorizzate;

- all'Ufficio Approvvigionamenti e Contratti, al Dipartimento Territorio e Ambiente, e al Dipartimento Istruzione e Cultura, per conoscenza e per gli eventuali provvedimenti conseguenti;
- al Corpo di Polizia Civile, al Corpo della Gendarmeria, al Corpo della Guardia di Rocca, per quanto di rispettiva competenza.

L'ordinanza è infine oggetto di pubblicazione online sul portale gov.sm – Ordinanze – Ordinanze Protezione Civile.

Si informa che avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso in opposizione dinanzi all'Ufficio scrivente, entro 10 giorni, e il ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al Commissario della Legge quale Giudice Amministrativo di I Grado, entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, termini entrambi decorrenti dal suo ricevimento.

San Marino, 29 settembre 2026/1726 d.f.R.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ing. Pietro Falcioni

Firmato digitalmente da: Pietro Falcioni
Organizzazione: PA RSM/01
Data: 29/09/2026 15:09:11